

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE**

Il Giudice dr. Francesco Petrucco Toffolo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. omissis del R.G. Trib. in data 23.1.2017, promossa da

MUTUATARIA

attrice

contro

BANCA

conveuta

- avente per oggetto: mutuo;
- trattenuta in decisione all'udienza dell'8.11.2019, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

- per parte attrice: come da foglio depositato telematicamente e pertanto: *“Respinta ogni diversa domanda, voglia il Tribunale adito: NEL MERITO In via principale: a) Accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo per cui è causa relativamente alle clausole sugli interessi, corrispettivi e/o moratori, commissioni e spese a qualunque titolo connesse all'erogazione del credito, in quanto stipulate in violazione della normativa antiusura e, di conseguenza, disporre che il medesimo contratto sia derubricato a contratto a titolo gratuito ex art.1815 co. 2 c.c.. In subordine: b) Accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346 - 1418 - 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione. c) Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 117, co. 4 T.U.B. per: - omessa indicazione del tasso di interesse praticato ex art. 117, co. 4 T.U.B. anche per effetto del piano di ammortamento adottato; - mancata indicazione del costo anatocistico ex art. 3, Delibera CICR, 09.02.2000; - mancata indicazione del costo della clausola floor; - difetto di trasparenza della clausola floor; per l'effetto, dichiarare il contratto per cui è causa parzialmente nullo e rideterminare gli importi realmente dovuti con l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, co. 7 lett. a) T.U.B.. In ogni caso: d) Accertare e dichiarare l'applicazione di interessi ultralegali/spese/commissioni da parte della convenuta non concordate e/o diverse da quelle concordate fra le parti e, conseguentemente, rideterminare le rate secondo le condizioni economiche di cui al contratto di mutuo per cui è causa. e) Per effetto delle invalidità e/o difformità applicative denunciate che risulteranno accertate, rideterminare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti tenendo conto anche della compensazione dell'indebito (maggiorato di interessi come per legge dal dovuto al saldo effettivo) con il residuo dovuto, e condannare la convenuta ad attenersi al nuovo piano di ammortamento. f) Accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine indirizzata dalla convenuta all'attrice, riammettendo quest'ultima al rimborso rateale del finanziamento secondo il piano di*

Sentenza, Tribunale di Pordenone, Giudice Francesco Petrucco Toffolo, n. 222 del 24 aprile 2020

ammortamento riformulato nei termini di cui alle superiori domande. g) Respingersi la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta. h) Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c., nonché delle spese di CTU, di mediazione e dei costi di CTP, della perizia di parte depositata in quanto strumento indispensabile per l'accertamento tecnico-contabile, altrimenti impossibile a chiunque dotato di competenze medie e senza la quale parte attrice non avrebbe potuto rispettare l'onere della prova ex art. 2697 c.c..

IN VIA ISTRUTTORIA

i) Ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla convenuta e/o al soggetto da questa incaricato della custodia, di esibire in giudizio ai fini della sua acquisizione agli atti, la documentazione indicata nella richiesta ex art. 119 T.U.B. (doc. 5 attoreo) limitatamente ai rendiconti annuali 2003, 2006, 2009, 2010, 2013.

l) Si insiste per la rimessione della causa in istruttoria per l'integrazione della CTU tenuto conto delle osservazioni di parte attrice e cioè:

“Si chiede che il C.T.U. voglia tener conto dei suddetti rilievi ed in particolare: conteggiare il costo dell'anatocismo, del floor e dell'assicurazione ai fini della verifica del rispetto del T.S.U.; provvedere al predetto conteggio utilizzando il tasso soglia senza la maggiorazione del 2,10%; verificare se il contratto di mutuo e le successive pattuizioni intervenute contengono il T.A.E. e, in difetto, ricalcolare gli interessi ex art. 117, co. 7 T.U.B.; verificare se il contratto prevede l'applicazione congiunta di interessi moratori e corrispettivi nei termini sopra esposti; descrivere come ha operato nella fattispecie la clausola floor (se a favore della mutuante o della mutuataria, specie a partire dalla rinegoziazione del 27.11.2014); verificare l'ipotesi di usura per effetto dell'introduzione di nuove spese (v. par. 4).”;

- per parte convenuta: come da foglio depositato telematicamente e pertanto: *“Nel merito In via principale Rigettarsi le domande proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.*

In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali.

Condannarsi la controparte al pagamento in favore della Banca convenuta di una somma da determinarsi in via equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Dichiararsi la novità delle conclusioni avversarie riportate nel foglio di precisazione delle conclusioni nel punto in cui controparte chiede di accertare e dichiarare l'applicazione di spese e commissioni “non concordate e/o diverse da quelle concordate fra le parti” (punto d), nonché la richiesta di “maggiorazione di interessi” formulata (punto e).

In via istruttoria

Rigettarsi le istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti in atti.”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione depositato in data 31.2017, l'attrice adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la rideterminazione giudiziale dei canoni afferenti al contratto di mutuo fondiario n. ommissis, a rogito del notaio ommissis, stipulato in data 15.09.2003 con Banca, previa eliminazione d'ogni pretesa passività illegittimamente applicata, nonché al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità ed inefficacia della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, sì da riammettere l'attrice al rimborso rateale del finanziamento.

Più precisamente la MUTUATARIA si doleva della nullità del contratto per indeterminatezza delle condizioni economiche nonché per omessa indicazione dell'I.S.C. (o T.A.E.G.), della nullità della clausola di determinazione degli interessi per la presenza in contratto di un limite minimo (c.d. floor) al tasso corrispettivo dell'illiceità (costituendo detta clausola un derivato implicito), della vessatorietà, ex art. 1469 bis c.c., della clausola determinativa degli interessi di mora nonché dell'illegittima applicazione di interessi usurari, anche sopravvenuti, e di anatocismo.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Costituitasi in giudizio, la Banca chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree, in quanto generiche, infondate e non provate.

La causa, istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di c.t.u. contabile, con incarico conferito al rag. omissis, era trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di rito per scritti conclusivi, all'udienza di precisazione delle conclusioni di data 18.11.2019.

In data 15.9.2003 MUTUATARIA ha stipulato con Banca il contratto di mutuo fondiario n. omissis dell'importo originario di € 250.000,00 da restituire in n. 240 rate mensili (doc. 2 conv.). Il mutuo è assistito da ipoteca volontaria di primo grado iscritta presso la Conservatoria di Pordenone ai nn. omissis gravante sull'immobile descritto nel contratto.

In seguito al mancato pagamento di 12 rate mensili, la Banca convenuta con raccomandata a/r di data 23.12.2016, ha comunicato all'attrice la decadenza dal beneficio del termine, contestualmente intimando il pagamento del dovuto, oltre spese e interessi sino al saldo.

Ciò premesso in fatto, le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni nel prosieguito esposte.

Deve anzitutto darsi atto delle ragioni d'infondatezza della doglianza sollevata, in via preliminare, dalla convenuta volta a dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità dello stesso.

Pare opportuno, sul punto, premettere che ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal n. 3) del comma 3 dell'art. 163

c.p.c. (ossia la determinazione della cosa oggetto della domanda, sia quale petitum immediato sia quale petitum mediato) ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata al n. 4) del comma 3 dell'art. 163 c.p.c.

In siffatti termini la Corte di Cassazione (ex multis 1681/15) precisa che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto, da un canto, che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.

La questione di rito in esame non assume nella presente fattispecie rilievo, giacché le contestazioni sollevate in sede di citazione permettono un'individuazione del petitum (nonché della causa petendi), con conseguente possibilità per la convenuta di svolgere, nel merito, un'adeguata difesa. Quanto al merito, la MUTUATARIA in primo luogo si duole dell'indeterminatezza ed indeterminabilità delle condizioni economiche afferenti al sopra descritto contratto di mutuo, con le conseguenze di cui agli artt. 1346 c.c. e 117 T.u.b.

La censura sollevata attiene, anzitutto, al tasso d'interesse, disciplinato all'art. 2 del contratto, la cui formulazione è ritenuta "scarsamente comprensibile e legata a tecnicismi che il cliente non può comprendere" (pag. 4 atto di citazione).

Sentenza, Tribunale di Pordenone, Giudice Francesco Petrucco Toffolo, n. 222 del 24 aprile 2020

L'assunto non è fondato. Dalla disamina della documentazione contrattuale è possibile con chiarezza inferire i parametri di determinazione del tasso corrispettivo variabile e le modalità di computo delle rate mensili; infatti, l'art. 2 in commento prevede alla lettera a) un tasso contrattuale nominale annuo nella misura del 3,50% dal giorno della stipula (15.09.2003) sino al 15.03.2004 e successivamente un tasso di interesse mensilmente variabile, ottenuto maggiorando di 1,50 punti la media aritmetica semplice del tasso Euribor 6 mesi, moltiplicata per il coefficiente 365/360, arrotondata ai 10 centesimi superiori (con tasso minimo contrattuale nella misura del 3,25% effettivo annuo). All'art. 4 del contratto si precisa altresì che il rimborso della somma mutuata dovrà avere luogo in 20 anni mediante il pagamento di 240 rate mensili costanti e posticipate e precisamente per i primi sei mesi rate di Euro 1.449,90.

Le pattuizioni sopra richiamate contengono, pertanto, l'enunciazione di tutte le grandezze rilevanti (rata, quota capitale, quota interessi), e ciò anche con riferimento alle rate successive al 15.3.2005, rispetto alle quali il contratto di mutuo prevede che la quota capitale rimanga costante, mentre la quota interessi non muti fintanto che permanga invariato il tasso di interesse, seguendo altrimenti le variazioni dell'Euribor. Conclusivamente appaiono chiari anche i criteri determinativi del tasso variabile.

Ciò precisato, l'attrice censura altresì le medesime pattuizioni contrattuali ritenendo che le stesse, pur apparendo di per sé analitiche, si risolvano, da un punto di vista matematico finanziario, in enunciati che non danno luogo ad una univoca applicazione del tasso d'interessi ma richiedono una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interesse diversi. In altri termini, secondo gli enunciati attorei, la pattuizione di un tasso variabile sarebbe logicamente incompatibile con un piano di ammortamento a rate costanti.

La doglianza necessita di talune considerazioni preliminari: il caso *sub iudice* ha ad oggetto un piano di ammortamento (PDA) "alla francese", in cui ciascuna rata è comprensiva di parte del capitale (quota capitale) ed i relativi interessi (quota interessi) calcolati sul capitale residuo non ancora restituito (debito residuo). Come noto, nel metodo "alla francese" la quota di interessi è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell'ammortamento, mentre, al contrario, la quota di capitale è più bassa all'inizio e cresce progressivamente, secondo una legge di progressione geometrica che è tipica della capitalizzazione composta (per questo il piano è anche denominato "progressivo").

Se è pur vero, come sostiene l'attrice nei propri scritti, che con il termine di "piano di ammortamento alla francese" (ovvero "a rata costante") dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo - ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso - tale espressione viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione, potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti. Ne conseguono rate non costanti nella loro entità.

La questione di una pretesa invalidità del piano "alla francese" deve conseguentemente essere sviluppata tenendo in primaria considerazione la completezza e la chiarezza della documentazione offerta al cliente, è ciò al fine di porre il mutuatario nelle condizioni di verificare agevolmente quanto dovrà pagare per interessi, in applicazione del tasso nominale e della modalità di ammortamento (per l'appunto, alla francese) pattuiti.

Sentenza, Tribunale di Pordenone, Giudice Francesco Petrucco Toffolo, n. 222 del 24 aprile 2020

Effettuata detta verifica, nel caso in esame, non sussiste alcuna indeterminatezza dell'oggetto: la documentazione contrattuale appare completa e rispondente alle prescrizioni normative citate, in particolar modo il piano di ammortamento (depositato in atti dall'attrice: doc. 1 att.) indica univocamente il numero di rate, la data di scadenza, l'importo, la quota capitale, la quota interessi e il debito residuo. Inoltre la documentazione contrattuale in atti, nel suo complesso, permette di comprendere la variazione del tasso di interesse e la conseguente variazione dell'importo della rata (trattandosi di mutuo a tasso variabile).

Del pari con riferimento al piano di ammortamento contrattualmente pattuito, l'attrice contesta – ulteriormente - che il tasso effettivo previsto nel contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese sia quello previsto in contratto, attesa l'indebita capitalizzazione di interessi (c.d. anatocismo) ad opera del piano di ammortamento alla francese, e ciò in assenza di adeguata rappresentazione alla cliente del costo in commento.

In via preliminare si osserva che la doglianza è stata sviluppata nell'atto di citazione (ancorché in maniera più sintetica rispetto agli scritti conclusivi) e fatta oggetto di specifica domanda (conclusione n. 3 e 7 – pagg. 34 e 35 dell'atto di citazione), sicché la stessa deve ritenersi ammissibile, non costituendo una domanda nuova, diversamente da quanto eccepito dalla convenuta.

Sul punto si ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale prevalente, a mente del quale il metodo di ammortamento “alla francese” non dà luogo ad anatocismo.

Infatti, non si verifica alcun fenomeno anatocistico, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 1283 c.c., se le clausole contrattuali prevedono in relazione alle singole rate il calcolo degli interessi al tasso pattuito in contratto (sia esso fisso o variabile) sul solo capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già scadute. E ciò in quanto, in primo luogo, gli interessi del periodo sono calcolati sul solo capitale residuo, in secondo luogo, alla scadenza della rata gli interessi maturati non sono capitalizzati, ma sono considerati quale quota interessi della rata di rimborso del mutuo ed infine in quanto, considerando la rata, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale (quota via via crescente con il progredire del rimborso) il pagamento a scadenza riduce il capitale.

Ne può sostenersi che si sia in presenza di un interesse “composto” per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che si fonda sulle rate a capitale costante.

Nella fattispecie in esame, va pertanto escluso, sulla base dei dati documentali in atti, che l'applicazione del piano di ammortamento cosiddetto “alla francese” abbia generato alcun anatocismo ex art. 1283 c.c., risultando all'evidenza il calcolo degli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, sempre effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al mutuante. A partire poi dall'interesse si determina per differenza la quota capitale del pagamento, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo, l'interesse non ha mai prodotto altro interesse, non venendo accumulato al capitale ma, tramite pagamenti periodici, viene scisso dal capitale, quest'ultimo solo, per sua natura, produttivo di interessi. Una volta che l'interesse (insieme naturalmente alla quota capitale) è stato corrisposto, il capitale torna ad evolvere depurato da qualsiasi accumulazione anatocistica, nonché ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale. Con questo meccanismo, la generazione d'interessi su interessi, e quindi l'anatocismo, è preclusa nel caso in esame.

Svolte le sopra estese considerazioni in merito ai rapporti fra anatocismo e il piano di ammortamento nel suo complesso considerato, ulteriori precisazioni merita la censura

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Pordenone, Giudice Francesco Petrucco Toffolo, n. 222 del 24 aprile 2020

afferente all'illegittima applicazione di anatocismo per avere la banca calcolato il tasso di mora su un montante comprensivo di capitale e di interessi.

All'esito dell'espletata istruttoria detta censura è stata ritenuta infondata, avendo il consulente tecnico d'ufficio rilevato che il tasso di mora è stato correttamente calcolato sull'importo scaduto, definito e maturato.

Si ritiene comunque opportuno sul punto ulteriormente rilevare che il mutuo oggetto di causa è stato stipulato successivamente all'entrata in vigore della Delibera CICR del 09.02.2000, la quale per i nuovi contratti all'art. 6 prescrive che le *"clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto"*.

Tale prescrizione nel caso in esame risulta rispettata, in quanto l'art. 6 del contratto di mutuo espressamente stabilisce che: *"Sulle somme dovute dalla parte mutuataria in dipendenza del presente contratto, e non pagate nei termini, la Banca mutuante avrà diritto di pretendere l'interesse di mora nella misura annua di 2 (due) punti in più del tasso applicabile al presente contratto ai sensi del superiore articolo 2 e ciò dal giorno successivo alla scadenza a quello dell'effettivo pagamento. Gli interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, matureranno giorno per giorno e saranno calcolati in base all'anno commerciale di 360 giorni ed all'effettivo numero di giorni trascorsi. Tali interessi non saranno suscettibili di capitalizzazione periodica"*.

La clausola, si ribadisce, è stata specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 c.c. dalla mutuataria.

In secondo luogo, omissis deduce la nullità del contratto di mutuo per mancata indicazione dell'I.S.C. o T.A.E.G., costituendo quest'ultimo un elemento tipico del contratto di finanziamento. L'assunto non può trovare accoglimento: sarà in questa sede sufficiente rilevare che la normativa (Delibera CICR n. 286 del 4.03.2003) disciplinante l'indicatore sintetico di costo citata da parte attrice non trova applicazione nel caso di specie, essendo la predetta entrata in vigore il mese successivo (ottobre) a quello di perfezionamento del mutuo (settembre). In ogni caso la documentazione contrattuale in atti contiene l'analitica descrizione di tutte le condizioni economiche occorrenti per determinare, ancorché non con la medesima immediatezza garantita dall'I.S.C., il costo complessivo del finanziamento.

In terzo luogo, parte attrice lamenta l'illegittima applicazione – in violazione dell'art. 21 T.u.f. e degli artt. 27 e 32 Reg. Consob – di un derivato implicito contenuto in una clausola di tasso minimo, c.d. floor, che prevede un limite percentuale (fissato al 3,25%) al di sotto del quale non possa scendere il tasso dovuto dalla cliente nel corso del piano di ammortamento pluriennale, pur in presenza di una riduzione dell'indice di riferimento.

Premesso che la clausola floor ha trovato nell'ultimo decennio sempre maggior utilizzo, costituendo la stessa una previsione pattizia funzionale al soddisfacimento della necessità dell'intermediario finanziario di ricavare, con la concessione del finanziamento, un lucro minimo predeterminato, in un periodo storico connotato dall'abbassamento dei tassi, si aggiunge che la stessa previsione comporta dei vantaggi anche per il cliente, in quanto all'inserimento della clausola floor in contratto si accompagna normalmente, quale contropartita per il finanziato, uno spread inferiore rispetto a quelli offerti nei contratti di finanziamento che contemplano meccanismi di indicizzazione puri.

Ciò posto, il ricorso a detta clausola è stata ritenuta pienamente legittima (ampiamente sul punto ABF Collegio di Napoli, Decisione n. 305/2012 e ABF Collegio di Napoli, Decisione n. 4191/2015).

Sentenza, Tribunale di Pordenone, Giudice Francesco Petrucco Toffolo, n. 222 del 24 aprile 2020

La giurisprudenza è costante nell'escludere che la clausola floor inserita in un contratto puramente bancario (quale è un mutuo) possa essere classificata quale contratto derivato, non avendo quale finalità quella di realizzare un investimento, di gestire un rischio di cambio o di speculare sul tasso di cambio di una valuta estera (ex multis Tribunale di Bologna, sez. III, sent. n. 20087 del 31/1/2018; Tribunale di Lanciano, sent. n. 142 del 4/4/2018; Tribunale di Trento, sent. del 6/7/2017; Tribunale di Monza, sent. n. 196 dell'8/2/2017).

In ossequio al prevalente indirizzo giurisprudenziale citato, si osserva che in presenza di un contratto di mutuo contenente una clausola floor, devono essere vagliati gli interessi concretamente perseguiti dalle parti con la stipulazione del contratto de quo, in particolare verificando se il contratto concluso costituisca un contratto di credito avente o meno finalità speculativa, o se si tratti di un contratto di finanziamento comportante un rischio finanziario.

Ebbene nel contratto di finanziamento, in cui la banca abbia consegnato al cliente mutuatario una somma di denaro, e quest'ultimo si sia obbligato a restituirla in epoca successiva, con l'aggiunta della previsione di una remunerazione (per l'appunto il tasso) stabilita in contratto, anche ove sia presente una clausola floor non è possibile ritenere che in capo al cliente mutuatario vi fosse lo scopo di realizzare, con l'operazione bancaria, anche un investimento finanziario.

In altri termini il trasferimento di un rischio, che è tratto caratteristico di contratto derivato, non è in alcun modo ravvisabile nello schema del contratto di mutuo con clausola floor, né l'attrice nell'ampia dissertazione sul punto svolta ha individuato concreti elementi idonei a mutare la causa del contratto di mutuo in tal senso. La previsione di siffatta clausola nel caso che ci occupa risulta finalizzata esclusivamente a garantire alla banca una remuneratività collegata al prestito, prevedendo un prezzo per il proprio servizio.

Tali considerazioni trovano altresì il conforto della Banca d'Italia, la quale nelle proprie disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" del 29 luglio 2009, ha stabilito che, in caso di prodotti composti, il Testo Unico Bancario ed il Provvedimento sulla Trasparenza si applicano: *"all'intero prodotto se questo ha finalità, esclusive o preponderanti, riconducibili a quelle di servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. (ad esempio, finalità di finanziamento, di gestione della liquidità, ecc.); alle sole componenti riconducibili a servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. negli altri casi. In caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante sia di investimento, si applicano le disposizioni del T.U.F. sia al prodotto nel suo complesso sia alle sue singole componenti, a meno che queste non costituiscano un'operazione di credito ai consumatori (alle quali si applica quanto previsto dalle presenti disposizioni)"*.

Ciò nondimeno non può dubitarsi che il mutuo debba comunque rispettare sia la normativa contenuta nel titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) del T.u.b. sia la disciplina sulla trasparenza contenuta nel Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009. Ebbene nel caso di specie tali prescrizioni risultano assolute, essendo la clausola in commento formulata in maniera chiara e facilmente intellegibile e risultando altresì specificatamente approvata per iscritto.

Conclusivamente anche la domanda in esame deve essere rigettata.

In quarto luogo, l'attrice lamenta l'usurarietà del tasso di interessi applicato al rapporto di mutuo dalla stessa intrattenuta con la banca convenuta, deducendo che nel calcolo del TEG si sarebbe dovuto tener conto, e ciò già alla data della stipulazione, anche degli interessi di mora, atteso che la clausola contenuta all'art. 6 del contratto di mutuo prevede espressamente che "sulle somme dovute dalla parte mutuataria in dipendenza del presente contratto, e non pagate nei termini, la Banca mutuante avrà diritto di pretendere l'interesse di mora nella

Sentenza, Tribunale di Pordenone, Giudice Francesco Petrucco Toffolo, n. 222 del 24 aprile 2020

misura annua di due punti in più del tasso applicabile al presente contratto ai sensi del superiore articolo 2 e ciò dal giorno successivo alla scadenza a quello dell'effettivo pagamento". Dunque, ritenendo l'attrice che gli interessi di mora vadano calcolati sulla rata formata da quota capitale e quota interessi corrispettivi, la stessa ha individuato un Tasso Effettivo di Mora (T.E.M.O) pari all'11,064%, superiore al Tasso Soglia Usura fissato al 6,795%.

Le censure appaiono manifestamente infondate.

La consulenza tecnica d'ufficio, alle cui risultanze si ritiene di aderire, stante la logicità dell'elaborato, puntualmente rispondente alla consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, ha concluso il proprio elaborato individuando il tasso corrispettivo nella misura del 3,50% e il tasso di mora nella misura del 5,50% (considerando uno spread pari a + 2 punti percentuali), a fronte di un tasso soglia del 6,795% previsto per la categoria "mutui ipotecari a tasso fisso e variabile – intera distribuzione" al tempo della stipula (pag. 4 c.t.u.).

Appare pertanto evidente il mancato superamento del tasso soglia previsto per il periodo (e la circostanza trova conferma nella stessa perizia econometrica di parte attrice: doc. 2 att. pag. 13). L'attrice tuttavia fonda le proprie contestazioni sulla base di un'addizione tra i valori espressi dai due tassi, ritenendo che "il Tasso complessivo si venga a generare dalla sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori a seguito del ritardato pagamento" (pag. 23 atto di citazione).

L'assunto è privo di pregio, come rileva lo stesso c.t.u. a pag. 5 del proprio elaborato: "*non si concorda con la prospettazione dove viene confrontato il tasso limite d'usura con un tasso definito Tasso complessivo, derivante dalla somma del tasso di mora con il tasso contrattuale; rammentando che l'art. 6 del contratto risulta fissato l'interesse di mora nella misura di 2 punti percentuali in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora, nel caso di ritardo di pagamento delle rate scadute, seguendo la tesi prospettata da parte attrice il tasso contrattuale medesimo verrebbe conteggiato due volte*".

Ed infatti appare evidente che il tasso moratorio è sostitutivo e non additivo rispetto al tasso corrispettivo. Ciò sul piano sistematico è confermato dal fatto che le parti hanno pattuito un tasso diverso per due differenti tipologie di interessi, applicabili in ipotesi distinte e alternative: l'art. 1, lett. a) del contratto di mutuo indicata il tasso degli interessi corrispettivi pari allo 3,50%; l'art. 6 invece fissata la misura dell'interesse dovuto (2 punti percentuali in più del tasso nominale annuo applicato al mutuo e, dunque, 5,50%) ove il rapporto entri nella sua fase patologica.

Nella fattispecie in esame nessuno degli elementi acquisiti consente di affermare che il tasso di mora pattuito risulti al di sopra del TSU, potendosi parlare di cumulo usurario degli interessi corrispettivi e moratori solo nel caso in cui, in presenza di ritardo nel pagamento, il conteggio dell'interesse di mora sull'intera rata, comprensiva d'interessi, sommato all'interesse corrispettivo, determini un conteggio complessivo d'interessi che, rapportato alla quota capitale, si esprima in una percentuale superiore al tasso soglia.

Tale ipotesi appare visibilmente improbabile nel caso di specie, in cui il tasso corrispettivo e moratorio risultano notevolmente al di sotto del tasso usura, dovendosi, in altri termini, considerare che il tasso di mora va ad incidere non già sull'intero capitale ma sulla frazione mensile portata in ammortamento e sulla relativa quota d'interessi compresa nella rata rimasta impagata. Il che significa che per scrutinare l'usurarietà della previsione contenuta nel contratto di mutuo non risulta corretto procedere alla sommatoria dei tassi nominali di interesse.

Sentenza, Tribunale di Pordenone, Giudice Francesco Petrucco Toffolo, n. 222 del 24 aprile 2020

In ogni caso, anche a voler ammetterne la rilevanza, gli interessi di mora devono essere raffrontati con la soglia ad essi dedicata. Ed infatti, sull'applicabilità della normativa antiusura anche agli interessi convenzionali di mora, cui non osta la loro mancata inclusione nella formula elaborata dalla Banca d'Italia ai fini della rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio, è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, sent. n. 26286/2019, la quale ha individuato il "tasso soglia di mora" considerando la maggiorazione media di mora rilevata dalla Banca d'Italia (2,1% inn più del tasso corrispettivo) e aumentandola della metà, come previsto dalla legge 108/1996 per il TEGM" (conformemente a quanto statuito da Cass. civ. Sez. unite n. 16303/2018).

In ossequio a tali insegnamenti, il c.t.u., espressamente richiamando i "chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura" applicati dalla Banca d'Italia in data 3.07.2013 ha determinato il tasso soglia degli interessi di mora sommando, conformemente alle prescrizioni sopra riportate, la misura di 2,10 punti percentuali al tasso medio del periodo, aumentando poi il risultato del 50%, ottenendo nel caso di specie un valore pari a 9,945% (2,10+4,53=6,63+50%).

Il c.t.u., eseguendo il suddetto calcolo, ha pertanto verificato che "da tale confronto risulterebbe oltre soglia solamente il pagamento di interessi di mora pari a € 8,85, effettuato in data 27 luglio 2015, relativamente alla rata scadente il 15 giugno 2015" (pag. 5 c.t.u.). Dall'analisi dei dati riportati nell'elaborato peritale si può agevolmente desumere che il tasso di mora applicato al rapporto è sempre stato rispettoso sia del tasso soglia calcolato con la maggiorazione del 2,10% prevista dalla Banca d'Italia, sia del tasso soglia applicabile agli interessi corrispettivi.

Le considerazioni sopra svolte determinano l'infondatezza, altresì, dell'eccepita usurarietà sopravvenuta.

Si rendono ora necessarie alcune precisazioni in merito alla rilevanza delle spese nel calcolo del T.E.G.

Come noto, le Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura dettate da Banca d'Italia hanno subito, limitatamente ai profili che in questa sede rilevano, diverse e significative modifiche nel corso degli anni: le istruzioni del 2001 prescrivono l'inclusione delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. In particolare, sono inclusi: ... 5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità, disoccupazione o altre cause di inadempienza del debitore. Posto che nel 2006 si è fatto riferimento "alle spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al medesimo il rimborso totale o parziale del credito", è solo con le istruzioni del 2009 che è stato stabilito che il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. In particolare, sono inclusi: ... 5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per in tramite del finanziatore o direttamente dal cliente.

Sentenza, Tribunale di Pordenone, Giudice Francesco Petrucco Toffolo, n. 222 del 24 aprile 2020

Sul punto la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 16303/2018, ha affermato il carattere innovativo – e non meramente interpretativo – delle disposizioni di cui all’art. 2 bis D.L. 29 novembre 2008 n. 185 (convertito in Legge 28 gennaio 2009); in conseguenza di tale statuizione si è ritenuto che anche le Istruzioni attuative emanate dalla Banca d’Italia nell’agosto 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, abbiano natura innovativa e non interpretativa.

Ebbene, trattandosi nel caso in esame di una polizza assicurativa contro il rischio incendio e scoppio dell’edificio ipotecato, il relativo costo non può essere annoverato nel T.E.G.

Parimenti da espungere dal calcolo del T.E.G. è la “commissione” di cui agli artt. 15 e ss. del D.P.R. n. 601/1973 (cfr. art. 2, lett. b del contratto di mutuo sub doc. 2 di parte convenuta): trattasi, infatti, di “imposte e tasse” che non concorrono a determinare il costo del finanziamento in esame.

Le ulteriori doglianze sollevate in merito all’indebita applicazione di spese e costi appaiono generiche e comunque non provate, non risultando individuati con chiarezza nemmeno gli importi oggetto di contestazione.

Sempre con riferimento alla clausola determinativa del tasso degli interessi di mora, MUTUATARIA ne assume la vessatorietà, dolendosi della violazione delle disposizioni contenute agli artt. 1469 bis e ss c.c. Più precisamente, sul – corretto – presupposto che l’applicazione della disciplina protezionistica del consumatore non è inficiata dall’adozione della forma pubblica dell’impugnato contratto, l’attrice ritiene l’art. 6 del mutuo “*idoneo a fuorviare capziosamente il mutuatario-consumatore circa le reali proporzioni degli interessi di mora convenuti*”.

I parametri normativi in ragione dei quali condurre la verifica di vessatorietà devono essere rintracciati nell’art. 33 comma 1 e comma 2 lett. f) Cod. cons. (cui l’art. 1469 bis c.c. rinvia), il quale prevede che “*nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo*”.

Tali norme delineano un sistema di tutela del consumatore, nel rispetto dei principi enunciati nella direttiva europea 93/13, fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte preventivamente dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse (sentenze C.G.U.E del 27 giugno 2000, Oc. e Sa., da C - 240/98 a C - 244/98, Racc. pag. I - 4941, punto 25; del 26 ottobre 2006, Mo., C - 168/05, Racc. pag. I - 10421, punto 25, nonché del 6 ottobre 2009, As., 040/08, Racc. pag. I - 9579, punto 29).

Ciò premesso, nel caso di specie la natura abusiva della clausola contrattuale in commento deve essere esclusa, non rinvenendosi uno squilibrio significativo fra professionista e consumatore. L’insussistenza della denunciata eccessiva onerosità della misura degli interessi moratori di cui alla clausola n. 6 – come interpretata nei precedenti paragrafi – va affermata considerando la rispondenza ai valori medi praticati nel mercato nel periodo di riferimento (riportati nella c.t.u.), atteso che l’eccedenza dai tassi medi praticati è stata affermata dall’attrice in seguito all’erronea sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori, giungendo – solo in conseguenza all’erroneo conteggio – all’indicazione di un tasso nominale abnorme.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ulteriormente MUTUATARIA lamenta la nullità della clausola di traslazione fiscale contenuta nel contratto di mutuo in esame.

Sul punto si ritiene di aderire ai principi di diritto recentemente enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 6882 dell'8.3.2019), principi invero enunciati con riferimento ad un contratto di locazione ma applicabili anche ad un contratto di mutuo, non ostandovi alcun elemento – rilevante – di differenziazione.

Ebbene, secondo la citata pronuncia: è legittima nel contratto di locazione ad uso diverso da abitazione la clausola secondo cui il conduttore deve farsi carico di ogni tassa, imposta e onere relativo ai beni locati, tenendo «manlevato» il locatore, dovendosi ritenere che detta pattuizione non determini la traslazione in capo al conduttore dei tributi gravanti sull'immobile a carico del proprietario/locatore, ma la mera integrazione del canone di locazione. Le SSUU hanno affermato, altresì, che la clausola del contratto di locazione che attribuisca al conduttore l'obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativi ai beni locati ed al contratto, tenendone conseguentemente manlevato il locatore, non è affetta da nullità per violazione di norme imperative, né in particolare per violazione del precetto costituzionale dettato dall'art. 53 della Costituzione, qualora essa sia stata prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone locativo e non implichi che il tributo debba essere pagato da un soggetto diverso dal contribuente, trattandosi in tal caso di pattuizione da ritenersi in via generale consentita in mancanza di una specifica diversa disposizione di legge.

Nel caso in esame la clausola di traslazione fiscale svolge la precisa funzione di integrare il corrispettivo del finanziamento e, dunque, non altera i termini costituzionali del sistema impositivo. Al rigetto integrale delle domande per le ragioni sopra esposte, consegue il rigetto, da ultimo, della domanda volta a dichiarare l'illegittimità della comunicata decadenza del beneficio del termine, risultando il comportamento dell'istituto di credito conforme ai parametri prescritti dall'art. 1186 c.c.

Valutata la complessità delle questioni proposte da parte attrice e la conseguente necessità di esperire una consulenza tecnica al fine di vagliare la fondatezza di molteplici assunti attorei, anche considerata la sussistenza in relazione ad alcune delle questioni oggetto di domanda (soprattutto con riferimento all'usurarietà degli interessi moratori) di indirizzi giurisprudenziali non uniformi, deve essere rigettata l'istanza, svolta da Banca, di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi affermare la natura temerarie dell'iniziativa giudiziaria da questa assunta.

Le spese di lite sono liquidate in dispositivo - conformemente a nota spese - e sono poste a carico di parte attrice, secondo il principio di soccombenza. Del pari devono essere integralmente poste a carico di parte attrice le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. omissis R.G., così decide:

- 1) rigetta le domande proposte da MUTUARIA nei confronti di Banca;
- 2) condanna MUTUARIA alla rifusione in favore di Banca delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 7.254,00 oltre rimborso forfetario 15%, Cpa 4% ed Iva se ed in quanto dovuta per legge;
- 3) pone definitivamente ed integralmente a carico di parte attrice le già liquidate spese di c.t.u.

Così deciso in Pordenone, il 19 marzo 2020.

Il Giudice
dr. Francesco Petrucco Toffolo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS